

STATUTO

**A STEFANO CASATI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBIATEGRASSO MI VIA UGO
FOSCOLO 10/12

Numero REA: MI - 1548841

Codice fiscale: 12262580157

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL NUMERO 48346/19662 DI REPERTORIO
STATUTO

1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la

"A STEFANO CASATI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S."
con sede in ABBIATEGRASSO.

2) DURATA

La società è duratura sino al 31 dicembre 2100.

3) INTERESSE DI CATEGORIA

E ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

Oggetto della cooperativa è la gestione di servizi psico-socio-sanitari ed educativi rivolti a singoli, coppie e famiglie, soggetti fragili e a rischio di esclusione sociale .

La finalità di tali servizi è reinserimento lavorativo tramite attività diverse (di cui ai successivi punti A e B) di persone svantaggiate ai sensi dell'art.1 della legge nr. 381 del 08/11/1991, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci operatori come specificate nell'elenco che segue suddiviso nelle due tipologie di punti del citato articolo uno primo

Qualora necessario, per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla legge 381/91, la società cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. LA società cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La società cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Punto A

- la gestione di strutture residenziali, servizi semiresidenziali, servizi ambulatoriali, servizi domiciliari, servizi di animazione socio-culturale, rivolti alla cittadinanza con particolare riferimento ai soggetti fragili e a rischio di esclusione sociale

Gli interventi della cooperativa sono pertanto orientati e rivolti in via prioritaria, non escludendo tuttavia altre aree di intervento, a:

a. perseguire prevenzione , cura e recupero della salute fisica, psichica e sociale di soggetti con problematiche di dipendenza patologica, e il superamento della condizione di dipendenza attraverso l'acquisizione di uno stato di maturità e autonomia, con modalità d'intervento conformi alle Leggi Statali e Regionali in materia, con la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

b. promuovere e gestire servizi rivolti a persone a rischio di esclusione sociale e ai loro familiari, in collaborazione con i Servizi Territoriali Sociali e Specialistici

c. fornire accoglienza, cura, supporto psicologico e rieducativo al fine di promuovere il massimo potenziale umano di soggetti svantaggiati e il loro reinserimento sociale. Detta opera verrà attuata prevalentemente con prestazioni dei soci in possesso di professionalità specifiche e si avvarrà anche delle attività lavorative, di animazione e di tempo libero svolte in via ordinaria dalla cooperativa;

d. gestire attività e centri di aggregazione giovanile, educative ambulatoriali, domiciliari, di animazione sociale , nonché di attività varie, continuative ed occasionali, rivolte all'area minori e adolescenti in ambito scolastico ed extra-scolastico nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, di prevenire il disagio giovanile, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

e. promuovere e gestire attività formative e di consulenza nel settore della solidarietà intese a dare strumenti idonei di interesse e motivazione all'agire solidale e di continuo aggiornamento e qualificazione professionale di chi opera nel campo sociale;

f. promuovere l'educazione permanente dei soci e dei non soci attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo, turistico e sociale;

g. promuovere e gestire corsi di formazione e di riqualificazione professionale, nonché tirocini presso aziende ed enti e presso la cooperativa medesima, per promuovere e sviluppare l'integrazione lavorativa e il reinserimento sociale e la formazione permanente; promuovere e gestire di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

h. svolgere attività socio culturali di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

i. svolgere, attraverso attività espressive artigianali e laboratori protetti di ergoterapia, attività produttive e commerciali coerenti con gli scopi e l'oggetto sociale sopra descritti, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa;

j. svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e le aziende;

k. fornire supporto e assistenza alle donne oggetto di violenza fisica e morale nonché gestire servizi e progetti nell'ambito degli interventi atti a contrastare la violenza e il maltrattamento anche fisico ponendo attenzione alle fasce più deboli della popolazione;

l. favorire e diffondere fra le donne la consapevolezza dei propri diritti e l'affermazione dei propri valori anche attraverso pratiche di integrazione per le pari opportunità;

m. gestire nidi famiglia, asili nido, ludoteche, baby sitting finalizzati a favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini, valorizzando e potenziando anche le risorse familiari e genitoriali;

n. gestione e realizzazione di servizi per il diritto di visita e di relazione in autonomia o in consorzio e coordinamento con altri enti, per conto o su incarico di Comuni, Autorità Giudiziaria, ecc.

o. gestire attività residenziali, semiresidenziali, promozionali in favore di persone con problemi di disabilità fisica e/o psichica e anziani, nonché attività di sostegno e formazione dei famigliari degli stessi. Promuovere attività diverse di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire una cultura di accettazione delle persone disabili e della loro integrazione nella società;

p. gestire attività residenziali, semiresidenziali, promozionali in favore

di persone straniere, sia adulte che minori, qualunque sia il loro status, nonché promuovere attività diverse di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire una cultura di accettazione delle persone straniere e della loro integrazione nella società;

q. gestire attività di supporto, formazione cura e riabilitazione alle persone recluse nelle case circondariali o ammesse a misure alternative al carcere così come previsto dalla normativa vigente, anche se minorenni.

Punto B

a. svolgere attività agricole, florovivaistiche e allevamento di piccoli animali; attività industriali di assemblaggio di prodotti finiti e/o semilavorati di qualsiasi genere; attività di trasporto, trasloco, montaggio e smontaggio di impianti, attrezzature, allestimenti e arredamenti; attività di pulizia, sgomberi, imbiancature e manutenzioni di immobili, attrezzature e arredamenti sia civili che industriali; attività di gestione, manutenzione di impianti elettrici e/o termosanitari effettuati anche da soci appositamente abilitati; attività di commercio di prodotti costruiti in proprio o provenienti da altre organizzazioni di solidarietà effettuati anche stabilmente in negozi aperti al pubblico;

b. gestire bar, trattorie, ristoranti e altri locali pubblici con somministrazione di alimenti e bevande; gestire rifugi, ostelli ed alberghi in genere.

Il collegamento fra le attività di cui al punto a) e il punto b) è funzionale a completare il percorso di cura e riabilitazione di soggetti svantaggiati assistiti dai nostri servizi o da servizi esterni simili; nonché a offrire agli stessi sbocchi lavorativi.

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso di questi finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di Amministrazione. Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità Pubbliche in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

4) SCAMBI MUTUALISTICI

Gli scambi mutualistici coi soci avvengono sulla base di regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea.

La società potrà scambiare anche con terzi.

5) RISTORNI

I criteri generali di ripartizione dei ristorni, cui dovrà attenersi l'organo amministrativo nell'emanare eventuali regolamenti dettagliati da approvarsi dall'assemblea, sono i seguenti:

- a) proporzionalità, non solo quantitativa, ma anche qualitativa con gli scambi mutualistici coi soci cooperatori;
- b) insussistenza di una priorità di distribuzione fra ristorni e dividendi;
- c) insussistenza di un diritto del socio alla distribuzione dei ristorni prima di una conforme delibera assembleare.

6) REQUISITI DEI SOCI

Possono diventare soci cooperatori coloro che sono in possesso di idonea preparazione professionale, attestata da diplomi di scuole di settore o dal preatto svolgimento, per almeno due anni, delle attività di cui all'oggetto sociale, presso altre strutture.

Sono ammessi, nei limiti e con le modalità di legge, anche soci volontari.

Possono diventare soci cooperatori anche soggetti sforniti dei requisiti dell'arte o mestiere, al fine della loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, a condizione della loro effettiva e costante partecipazione a tutte le iniziative all'uopo promosse dalla cooperativa e del conseguimento degli obiettivi formulati nei singoli programmi.

Il loro numero non può superare il terzo del numero del totale dei soci cooperatori.

Essi costituiscono una categoria speciale.

Ad essi è attribuito un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La procedura di ammissione dei soci è quella di legge.

7) QUOTE

Il capitale sociale è diviso in quote, del valore nominale minimo e massimo di legge.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

8) TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi o per causa di morte è regolato dalla legge.

9) RECESSO ED ESCLUSIONE

Oltreché nei casi di Legge, può recedere dalla società il socio cooperatore che abbia perso i requisiti di ammissione per causa a lui non imputabile.

Il socio cooperatore può essere escluso dalla società, oltreché nei casi di Legge, quando:

- a) non effettui, per causa a lui imputabile, scambi mutualistici con la società per un periodo superiore a due anni;
- b) in relazione al connesso rapporto mutualistico di prestazione di lavoro subordinato, venga licenziato per giusta causa, o abbia rassegnato le proprie dimissioni senza giusta causa.

10) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitato al socio, la liquidazione avverrà nei modi di legge.

11) DOMICILIO, COMUNICAZIONI E ADUNANZE TRAMITE TELECOMUNICAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, per i loro rapporti con la società, ove non già risultante e opponibile in base al sistema pubblicitario d'impresa, è quello risultante dagli atti che ne hanno determinato l'assunzione della relativa qualifica, ovvero se diverso, quello iscritto nel corrispondente libro sociale su richiesta scritta dall'interessato.

Le comunicazioni fra società, soci, amministratori e soggetti esercenti il controllo, segnatamente quelle relative alla assunzione delle decisioni, anche per quanto attiene l'espressione del consenso o del voto, nei casi in cui non sia necessaria l'adunanza, nonché quelle relative al recesso e all'esclusione, si intendono validamente fatte anche al diverso recapito, per i diversi mezzi di telecomunicazione, dagli stessi fatto iscrivere nel corrispondente libro sociale e, per la società, a libro assemblee; sempreché lo strumento tecnico adottato per la comunicazione sia attendibile circa l'identità del mittente e tale da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo meramente esemplificativo: lettera raccomandata con avviso di ricevimento; posta elettronica firmata digitalmente).

Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, ove previste, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza audio-video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati.

12) AMMINISTRAZIONE

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

L'amministrazione della società, salvo diversa determinazione dei soci, è conferita a tempo indeterminato.

L'amministratore unico o i più amministratori, con le stesse modalità d'esercizio dei poteri amministrativi loro spettanti, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri Delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza anche giudiziale della società e possono conferire procure speciali per determinati atti o categorie di

atti.

Salvo diversa determinazione contenuta nella decisione dei soci che li nomina: all'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione, composto da due a quindici membri, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ai più amministratori non costituiti in Consiglio con la decisione medesima, spettano in via disgiuntiva i poteri di ordinaria amministrazione e, in via congiuntiva fra tutti, i poteri di amministrazione straordinaria nonché, in ogni caso, la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione e le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e quelle incidenti sui rapporti mutualistici con i soci.

Le cause di ineleggibilità e decadenza e i divieti degli amministratori sono quelli previsti dal Codice civile per le società per azioni.

Salvo il caso in cui i più amministratori siano costituiti in Consiglio, per il cui funzionamento viene fatto espresso richiamo alle disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili e qui non derogate, e ribadendosi in tal caso la possibilità di decisioni per consenso scritto e di nomina di amministratori delegati (con decadenza di entrambi i Consiglieri, nel caso di Consiglio composto da due membri, ove sorga contrasto sulla revoca del Delegato), circa le cause di cessazione degli amministratori, si dispone quanto segue:

- a) la rinuncia all'ufficio ha effetto immediato se permangono in carica altri amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui subentrano i nuovi;
- b) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine eventualmente fissato, ha effetto dal momento in cui subentrano i nuovi.

13) CONTROLLO

L'istituzione di organi di controllo è subordinata al verificarsi di un obbligo di legge.

Ove istituito, il Collegio Sindacale conterà del numero minimo legale dei componenti.

Come previsto dalla Legge:

- a) la carica di Presidente del Collegio Sindacale è conferita dai soci;
- b) gli organi di controllo sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo di questi esercizi.

14) DECISIONI DEI SOCI

Quando risulti iscritto nel corrispondente libro un numero di soci uguale o superiore a centoventi, le decisioni devono essere assunte in forma assembleare.

Se il numero dei soci è inferiore a quello sopra detto:

- a) sono adottate con deliberazione assembleare le decisioni per le quali la legge di riferimento prevede tale modalità come obbligatoria, e comunque le seguenti:
 - 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) compimento di operazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale, segnatamente quella di cui all'articolo 2361, 1° comma C.C., o

dei diritti dei soci; compimento dell'operazione di cui al 2° comma dell'articolo medesimo;

3) proposta di concordato fallimentare e preventivo e di amministrazione controllata;

4) emissione di titoli di debito;

5) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e delle modalità della liquidazione;

6) quelle richieste di forma assembleare da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

b) ogni altra decisione dei soci, è adottata sulla base del consenso espresso per iscritto.

La promozione della decisione spetta ad ogni amministratore o a tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai soci.

Apposito avviso deve essere comunicato a tutti i soci, gli amministratori e i sindaci.

L'avviso deve contenere:

a) nel caso di decisione assembleare, l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) nel caso di decisione per consenso scritto, l'indicazione del termine entro il quale far pervenire alla società il proprio voto, la cui mancata ricezione in termine da parte della società, equivale ad assenza; nonché l'indicazione del testo della decisione che si intende adottare e delle modalità di reperimento delle informazioni e documentazioni utili per l'espressione del consenso.

L'avviso:

a) ove il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di spedizione sia inferiore a centoventi, dovrà essere comunicato ai soci con le modalità di cui al precedente art. 11, secondo comma, almeno otto giorni prima dell'adunanza;

b) ove il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di consegna per la pubblicazione sia uguale o superiore a centoventi, dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso la decisione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono informati della decisione adottanda o, nel caso di assemblea, della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata agli atti sociali ai sensi di legge.

Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci.

Fermo il diritto di ogni socio di essere messo in grado di partecipare ad ogni decisione, sia le decisioni non assembleari, sia quelle assembleari, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvi i casi in cui disposizioni inderogabili di legge prevedano maggioranze diverse.

La presidenza dell'assemblea è affidata alla persona dalla stessa designata.

I verbali dell'assemblea, redatti a norma di legge, e le decisioni dei soci, sono trascritti senza indugio nel corrispondente libro sociale e la relativa documentazione è conservata dalla società.

15) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Nei soli casi e limiti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quella massima disposta dalla legge per la ricorrenza della mutualità prevalente.

Ove fossero emessi, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalla Legge per la ricorrenza della mutualità prevalente.

E' vietata la distribuzione di riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno la misura percentuale minima degli utili netti annuali prevista dalla Legge.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura massima e con le modalità previste dalla legge.

16) SCIOGLIMENTO

Al di fuori dei casi di scioglimento della società per atto dell'autorità, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

17) RINVIO

Per quanto qui non previsto, vale la disciplina di legge in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.TO MARIO SCOTTI

F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)

Imposta di Bollo assolta in Entrata

Registrato a Milano 6 il 4 luglio 2016

al numero 27649

serie 1T

Certifico io sottoscritto Dott. VINCENZO PESSINA, Notaio in Rho, la presente copia su supporto informatico, conforme al documento originale

su supporto analogico, nei miei atti,
in più fogli muniti delle prescritte firme
ed ai suoi allegati,